COMUNE DI SETTIMO TORINESE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AL CALCIO SITI IN SETTIMO TORINESE
PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2028

****

Nell'anno duemiladiciotto addì _____ nel mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Settimo T.se

TRA

il Comune di Settimo T.se, codice fiscale 01054240013, rappresentato da _____, in qualità di ___ che agisce nome e per conto e nell'interesse dell'Ente

E

_____ con sede a _____ in via _____ Codice Fiscale _____ nella persona del suo Presidente _____ nato a _____ e residente in via _____

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il servizio oggetto della presente convenzione è la concessione della gestione e conduzione dell'impianto sportivo - campo da calcio denominato - Walter Guerra sito nel Comune di Settimo Torinese - Via Amendola, comprensivo di spazi scoperti e attrezzature varie di pertinenza (tribune, spogliatoi, recinzioni, impianti irrigazione e illuminazione) come da planimetria generale di cui all'allegato 1, nonché delle eventuali attività complementari che il concessionario vorrà attivare purché consentite dalla normativa vigente .
La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel bando di gara.
Sono in dotazione all'impianto gli arredi a servizio degli spogliatoi.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

Con il presente affidamento l'Amministrazione Comunale intende realizzare le seguenti finalità:

- promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, in particolare nella fascia giovanile e dei piccoli utenti della scuola calcio;
- valorizzare la struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari;

- valorizzare l'associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio;

L'impianto oggetto di affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello stesso comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva e al raggiungimento delle finalità di cui sopra, operando sulla base del Piano di Gestione, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso.
Il Concessionario assume l'obbligo di eseguire i lavori relativi al fabbricato uso spogliatoio secondo il progetto presentato nell' ambito della gara.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dal **1° luglio 2018 e scadenza al 30.06.2028**
Alla data di scadenza la convenzione cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE

L'Amministrazione affida in gestione l'impianto sportivo e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra le parti nel momento in cui il presente atto è esecutivo.
Il concessionario deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto gestendolo con capitali, struttura tecnica e personale propri, nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge.
La gestione prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta qualitativo-tecnica e, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto;
- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza impianto di riscaldamento, compresa la nomina della figura del terzo responsabile;
- pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- manutenzione riferita alla struttura e all'impianto comprese le aree verdi e le alberature esistenti;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
- organizzazione e gestione della scuola calcio e dell'attività didattica promozionale;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza utenti;
- attività di segreteria con personale all'uopo destinato.

Per la conoscenza dell'impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con loro compatibili, è possibile effettuare un sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando cui si rimanda. Di detto sopralluogo il Comune rilascerà apposita attestazione.
Il concessionario deve gestire l'impianto in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, prescrizioni di Organi di Vigilanza e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, in particolare per quanto attiene al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla scadenza l'impianto e le attrezzature connesse, di cui al verbale di constatazione, devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà da ulteriore e apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti (come da successivo art. 26).
Ai fini di quanto sopra il concessionario si impegna a esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature affidategli in gestione.
Il concessionario non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Il concessionario non ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale installazioni, adeguamenti, integrazioni ovvero modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla stessa Amministrazione.
Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici comunali per le relative verifiche.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dalla presente convenzione, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica presentata in sede di gara. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
Il Concessionario riconoscerà che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio di gestione.
Il Concessionario è tenuta a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.
Finalità della presente convenzione è la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, opportunamente incentivata dal Concessionario anche promuovendo attività e manifestazioni complementari.
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 il Concessionario, con il contratto, assumerà il c.d. "rischio operativo" ovvero il rischio legato alla gestione dell'impianto, sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi.

ARTICOLO 6 - REQUISITI MINIMI DELLA GESTIONE

Il Concedente dispone le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.
L'impianto deve funzionare tutto l'anno, secondo il seguente orario giornaliero minimo:

- l'apertura e la custodia settimanale dell'impianto per sei giorni su sette;
- apertura giornaliera per almeno quattro ore al giorno, preferibilmente nelle fasce orarie tardo pomeridiane e serali al fine di agevolare la fruizione da parte del pubblico.

È consentita una chiusura di quattro settimane l'anno per manutenzioni e interventi tecnici nonché nelle festività.

Dovranno essere visibili al pubblico l'orario di funzionamento giornaliero, eventualmente suddiviso in periodo invernale ed estivo, specificando i giorni e i periodi di chiusura per festività, ferie, manutenzioni e pulizia. Del calendario dovrà essere data comunicazione al preposto Ufficio del Comune.

Nell'ambito di quanto sopra il concessionario dovrà promuovere, attuare e coordinare attività sportive relative all'utilizzo dell'impianto garantendo la conduzione delle seguenti attività, considerate obbligatorie:

1. scuola calcio;
2. squadre giovanili;

Inoltre:

- nel complesso della gestione la concessionaria dovrà consentire lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, riservando facilitazioni di accesso all'impianto e di partecipazione alle attività;
- in accordo con la Civica Amministrazione dovrà applicare facilitazioni di tariffe e accesso nei confronti di appartenenti a particolari aree sociali, la cui posizione sia debitamente documentata.
- dovrà essere garantito l'utilizzo dell'impianto prioritariamente alle associazioni/società sportive iscritte nell'Albo delle Associazioni di Settimo T.se.; escludendo la possibilità di utilizzo da parte di una sola società sportiva e riservando ad una secondo società sportiva almeno una giornata alla settimana compresa tra il lunedì e il venerdì, nonché uno spazio destinato allo svolgimento di una partita il sabato o la domenica, applicando le tariffe previste dal Comune con apposito atto amministrativo;

Il Concessionario dovrà garantire i requisiti minimi di utilizzo sopra esposti, con possibilità di migliorare l'offerta quali/quantitativa in sede di gara.

Inoltre, durante gli orari scolastici, gli impianti sportivi potranno essere usufruiti gratuitamente dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio, purché accompagnati da almeno un insegnante ogni venti alunni o frazioni di venti.

Il Concessionario potrà utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. In particolare, stante la particolare superficie dell'impianto sportivo e la peculiarità dell'impianto stesso, quest'ultimo potrà essere esclusivamente utilizzato per attività compatibili con tali caratteristiche e che non ne compromettano l'integrità, funzionalità e durata.
Per la realizzazione di tali iniziative il Concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

Il Comune, attraverso il preposto Ufficio, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di 15 (quindici) giorni, l'impianto, compatibilmente con l'attività programmata, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 4 (quattro) giornate all'anno.

Per tali manifestazioni il Concessionario dovrà garantire il funzionamento dell'impianto e l'assistenza del personale senza alcun onere per il Comune.

ARTICOLO 7 – INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA'

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dal concessionario nell'impianto in orario di apertura saranno introitati dal concessionario stesso, così come sono di competenza del concessionario i proventi derivanti dall'eventuale gestione del bar e della pubblicità all'interno della struttura.
L'uso degli impianti da parte di gruppi o società diversi dal Concessionario è subordinato al pagamento di una somma da versarsi al Concessionario stesso a titolo di concorso alle spese gestionali.
Le tariffe massime inerenti l'utilizzo dell'impianto sono stabilite annualmente dal Concedente.
All'interno di tali valori il Concessionario può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate all'Amministrazione, tese ad incentivare l'utilizzo degli impianti. La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici, ecc.), la custodia e la vigilanza sull'impianto.

ARTICOLO 8 – CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà versare annualmente entro il 15 luglio il canone di concessione che sarà determinato dalla procedura di gara

ARTICOLO 9 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il concessionario deve predisporre il Regolamento per il corretto utilizzo dell'impianto. Il suddetto Regolamento dovrà essere preventivamente comunicato al Comune ed essere affisso nella bacheca all'interno della struttura, ben visibile ai frequentatori.

ARTICOLO 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve garantire il regolare funzionamento dell'impianto, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e in particolare:

- Ristrutturazione edilizia, ai sensi del D.P.R. 380/2001 s.m.i., del fabbricato destinato agli spogliatoi volto alla complessiva riqualificazione del fabbricato sotto il profilo energetico, impiantistico e igienico-sanitario
  oppure
  realizzazione di un nuovo fabbricato destinato agli spogliatoi, da realizzarsi all'interno dell'area dell'impianto sportivo nel rispetto del D.P.R. 380/2001 s.m.i.. Tale fabbricato dovrà possedere caratteristiche almeno pari a quelle attuali (quattro locali spogliatoio per le squadre, spogliatoio riservato per arbitro, docce e servizi igienici in numero sufficiente per le caratteristiche dello stesso), secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Nel caso si optasse per questa soluzione il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla demolizione del fabbricato spogliatoi esistente oppure alla sua ristrutturazione anche per usi diversi da quelli attuali;
- servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto, illustrati nei commi seguenti;
- oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;
- manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto dal successivo art. 11;

- utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento).

Il concessionario sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato; saranno a carico dello stesso Concessionario gli oneri necessari alla completa gestione dell'impianto sportivo.

Previa richiesta e formale assenso dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cura e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio. In ogni caso l'impianto dovrà conservare le caratteristiche attuali ossia la presenza di un campo da calcio avente dimensione regolamentari per consentire l'omologazione "per partite a 11" e relativi locali spogliatoi.

Tale assenso non sostituisce eventuali titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, che il concessionario dovrà ottenere attraverso l'espletamento di specifiche procedure amministrative previste dalla normativa vigente.
Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale alla scadenza contrattuale, e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE

Il concessionario provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o alle scadenze prefissate da normative specifiche o prescrizioni, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature.
In particolare si sottolinea che le alberature esistenti, inserite nel Censimento Generale della Vegetazione Comunale, non potranno essere abbattute e dovranno essere manutenute secondo specifico programma con riferimento alle potature necessarie e in generale al loro mantenimento.
In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il concessionario è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diverranno di proprietà del Comune alla scadenza contrattuale.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi. Il concessionario solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto della presente convenzione e del bando di gara, nonché delle normative vigenti, contemplano.

Il Concessionario è obbligato a servirsi della struttura, degli impianti e delle attrezzature esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione.
I locali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
È fatto obbligo al Concessionario di provvedere a propria cura e spese alla fornitura degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività.
Le attrezzature, gli arredi e gli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

ARTICOLO 13 – ATTIVITA' ACCESSORIA

Il concessionario è autorizzato a svolgere all'interno dell'impianto eventuali attività complementari.
Il concessionario è autorizzato ad attivare il servizio di bar all'interno dell'impianto e/o a installare distributori automatici di alimenti e bevande previo ottenimento delle relative autorizzazioni. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario, che potrà gestire tale attività accessoria direttamente o tramite terzi. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della presente convenzione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto ristoro possa costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale di esercizi, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti dell'Amministrazione né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario.
Ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio del bar resta esclusivamente a carico della Concessionaria e pertanto non potrà in alcun caso essere addebitata al Concedente.
I locali dovranno essere mantenuti dalla Concessionaria costantemente nel medesimo stato di conservazione e manutenzione nel quale vengono consegnati.
I locali dovranno essere, a cura e spese della Concessionaria, decorosamente arredati ed attrezzati per un perfetto funzionamento del servizio e tenuti costantemente in ordine ed efficienza.
Alla scadenza della convenzione la Concessionaria dovrà rendere liberi i locali e indennizzare il Concedente degli eventuali danni.
L'orario di apertura e chiusura del bar, seguirà quello di apertura e chiusura dell'impianto sportivo.

ARTICOLO 14 - GESTIONE PUBBLICITÀ

L'Amministrazione consente al concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario stesso.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale e all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici e associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, che dovrà validarlo e il concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dalla medesima.

ARTICOLO 15 – SPONSOR E CONTRIBUTI

Il Concessionario è libero di acquisire sponsorizzazioni o contributi finanziari nel rispetto delle finalità proprie del servizio stesso, salvo casi di iniziative in contrasto con il comune decoro o con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Pubblica.

ARTICOLO 16 – PIANO ANNUALE DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà comunicare il piano di utilizzo della struttura al Comune entro il mese di settembre di ogni anno, indicando i periodi e gli orari di apertura al pubblico. Il medesimo piano di utilizzo dovrà essere esposto presso l'impianto sportivo.
In relazione alle tariffe il Comune annualmente approverà l'importo massimo ammissibile.

ARTICOLO 17 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente all'Ufficio Tecnico del Comune una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche, dei controlli relativi all'efficienza degli impianti e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE

Il concessionario è tenuto a versare una cauzione a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della convenzione come determinati negli atti di gara.
La cauzione è da costituirsi nelle forme previste dal Codice dei Contratti pubblici,

ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Per quanto sopra, al momento della stipula della medesima, il concessionario dovrà depositare copia di idonea polizza assicurativa, appositamente stipulata a copertura di ogni rischio connesso all'uso dell'impianto, a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo e in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori a €

2.000.000,00= per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.
Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il concessionario deve tenere a disposizione del Comune le relative ricevute di quietanza dei premi.

ARTICOLO 20 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione verrà controllato dall'Amministrazione Comunale a mezzo dei propri uffici ed organi competenti.
In particolare l'organo comunale dovrà provvedere a:

a) accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
b) accertare l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
c) controllare la regolare tenuta e conduzione dell'impianto;
d) formulare richieste di decadenza o interruzione della convenzione ed applicare le penalità;
e) individuare i provvedimenti in caso di eventuali arresti di conduzione della gestione.

Per quanto sopra gli addetti dell'Amministrazione Comunale avranno libero accesso agli impianti ed alla documentazione agli atti.
Tutte le inadempienze, le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la Concessionaria dalla presente Convenzione, nonché quelle conseguenti a disposizione del codice civile, leggi e regolamenti vigenti o emanandi, saranno accertate dagli Uffici competenti e contestate mediante verbale da notificarsi alla Concessionaria.
La Concessionaria dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla data di notifica.
Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e anche nel caso non siano ritenute valide le controdeduzioni prodotte, saranno applicate le penalità conseguenti di cui all'art. 24.

ARTICOLO 21 – SOSPENSIONE ATTIVITA'

Con la firma della convenzione il Concedente garantisce per tutta la durata della convenzione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta salva comunque ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari.

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE

È fatto assoluto divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o anche solo in parte ad altri la conduzione della struttura di che trattasi, pena la revoca immediata della convenzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.
È vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione.
È data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub-concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, fatte salve le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, l'eventuale punto bar – ristoro.
Il concessionario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi ai suddetti esercizi.

L'attivazione della sub concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale anche previa verifica della sussistenza nei confronti del sub concessionario dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 23 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore, da valutarsi da parte del concedente.
L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, comprensive quelle relative a mancanze rilevate nella manutenzione ordinaria, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, rivalendosi sul Concessionario stesso.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel programma di gestione e contenente tutti i suggerimenti utili al perseguimento delle finalità di pubblico interesse.
Nella relazione devono essere evidenziate le eventuali collaborazioni alla realizzazione delle attività posto in essere da altri soggetti. Dovranno altresì essere evidenziate tutte le altre, eventuali, attività collaterali promosse autonomamente dal concessionario nell'ambito della convenzione.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
b) unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
    - sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi;
    - per inadempimento agli impegni assunti in sede di candidatura o venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione di punteggi in sede di gara;
    - quando vi siano ripetute inadempienze da parte del concessionario agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
    - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
    - quando il concessionario o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
    - quando siano modificate le finalità perseguite dal concessionario;
    - quando il concessionario venisse dichiarato fallito;
    - quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata si potrà procedere dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ARTICOLO 25 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto purché le medesime non comportino la risoluzione anticipata. All'applicazione della penale si procederà previa contestazione dell'inadempimento, a mezzo di notifica, raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta elettronica certificata. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, da un minimo di € 100,00= a un massimo di € 1.000,00= da graduare in relazione alla gravità e al numero di violazioni già eventualmente commesse.

ARTICOLO 26 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della gestione la concessionaria dovrà restituire la struttura con relativi impianti e accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento. All'atto di riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale.

ARTICOLO 27 – OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL'UTENZA

Il concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. Il concessionario si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Ivrea.

ARTICOLO 29 – SPESE

Tutte le spese per la stipula della convenzione, sua registrazione nonché quelle conseguenti per la corretta gestione del servizio sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 30 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti in vigore che qui si intendono riportati e recepiti per intero in quanto applicabili, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ALLEGATI

1. Planimetria generale